

# Rivista Diocesana Torinese

*Periodico Ufficiale per gli Atti della Curia Metropolitana*

---

## ATTI DEL VICARIO CAPITOLARE

*Venerabili Confratelli,*

LA SETTIMANA MISSIONARIA.

L'11<sup>a</sup> Settimana Missionaria, tenutasi nella nostra città dal 1 al 5 del corrente settembre, ebbe uno splendido successo, dovuto alla presenza di eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi, all'intervento di oltre duecento Delegati Diocesani di tutta Italia ed all'affluenza di numerosi sacerdoti, venuti da ogni parte dell'Archidiocesi per studiare dalla bocca di specialisti in materia il complesso problema missionario.

I temi proposti al Congresso: « Peccato ed espiazione presso i popoli primitivi e presso i Mussulmani », « Peccato e Redenzione nell'A e N. Testamento presso i Santi Padri e Teologi », « Urgenza della cooperazione missionaria », « Azione Cattolica e Azione Missionaria », « Organizzazione Missionaria e sue difficoltà », furono svolti dai singoli conferenzieri con rara competenza e con grande praticità in mezzo ad un crescente fervore di attenzione e di consensi.

Notevole concorso e schietto entusiasmo suscitarono pure le conferenze serali tenute nel Collegio di S. Giuseppe sopra il « Problema Missionario » e sopra « La cooperazione della donna nell'apostolato missionario, l'una per le organizzazioni cattoliche maschili, l'altra per quelle femminili.

Il successo però si deve in gran parte alla cura minuziosa e diligentissima, con cui la Commissione Missionaria diocesana seppe organizzare anche ogni minimo particolare del complesso programma della Settimana.

Siano dunque rese vivissime grazie al Signore che volle visibilmente proteggere e benedire la nostra Settimana Missionaria.

Deo gratias!

Grazie al R.mo e venerando D. Rinaldi, Rettor Maggiore della benemerita Congregazione Salesiana che con signorile ospitalità concesse i locali per la Settimana; grazie agli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi, che onorarono di loro presenza il Congresso; grazie ai dotti conferenzieri ed a tutti i Delegati diocesani, che non badarono a sacrifici per trovarsi sempre puntuali a tutti i numeri del programma; ed infine un grazie specialissimo al venerando Mons. Giuganino, Direttore dioce-

sano delle Opere Missionarie, che volle generosamente sostenere in proprio tutte le spese del Congresso.

Renda il Signore il cento per uno in questa vita e nell'altra a tutti quelli che hanno cooperato all'ottima riuscita della nostra Settimana Missionaria. (1)

\* \* \*

#### IL PROBLEMA MISSIONARIO.

Perchè poi i benefici effetti prodotti dalla medesima abbiano a perdurare ed a moltiplicarsi in mezzo al nostro clero e alle nostre popolazioni, cercherò di riassumere brevemente il problema Missionario.

Anzitutto è di fede che il nostro Divin Salvatore ha redento tutta l'umanità offrendo per tutti gli uomini un'espiazione di valore infinito all'Eterno Padre, quando Dio e Uomo s'immolò vittima per i nostri peccati sul monte Calvario. Sborsò adunque per tutti il prezzo del riscatto e vuole che a tutti sia applicato e che tutti si salvino: « Omnes homines vult salvos fieri ». Per questo istituì la Chiesa, la quale, nuova arca di salvezza, ci deve condurre tutti al porto della beata eternità; per questo istituì i sacramenti, che sono come i canali che comunicano la grazia della sua redenzione; per questo comandò ai suoi Apostoli di predicare la sua dottrina a tutte le nazioni « euntes in mundum universum praedicate evangelium omni creaturae (Marc 16,15) ».

Ma il mandato che Gesù diede agli Apostoli perdura nella Chiesa e forma la ragione fondamentale della sua esistenza e della sua missione divina attraverso i secoli. Quando non vi saranno più infedeli da evangelizzare cesserà la missione della Chiesa sopra di questa terra e sarà la fine del mondo.

Ma Gesù Cristo nel mandato dato agli apostoli ed alla Chiesa aggiunge: « Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo; chi poi non crederà sarà condannato (Marc. 16,16) ».

Di qui l'assioma: « Extra Ecclesiam nulla salus ». Fuori della Chiesa non vi può essere salute. E' vero che la infinita Bontà di Dio trova occulte risorse e vie straordinarie per la salvezza degli infedeli, e molti di essi, pur non appartenendo al Corpo, appartengono di fatto all'anima della Chiesa e possono ottenere l'eterna salute. L'anima della Chiesa infatti è lo Spirito Santo, che le infonde l'esuberanza della vita soprannaturale, la Grazia, i Doni, le Virtù. Ora lo Spirito Santo può, suscitando nella volontà umana un atto di carità perfetta, supplire o prevenire gli stessi Sacramenti più indispensabili, il Battesimo e la Penitenza e giustificare immediatamente l'infedele e il peccatore. Questa dottrina consolante, già insegnata da S. Tommaso, è autenticamente esposta nell'Enciclica « Quanto conficiamur moerore » dell'Angelico

(1) Si avverte che stanno per uscire a Roma gli Atti Ufficiali del Congresso Missionario di Torino.

Pio IX «Coloro i quali si trovano in stato di invincibile ignoranza circa la nostra santissima religione, ma osservano diligentemente la legge naturale, possono con l'aiuto della luce e della grazia divina conseguire l'eterna salute ». Ma quanti sono questi infedeli onesti, che arriveranno alla grazia, che salva in segreto?

E' un mistero degli imperscrutabili consigli di Dio ! Quanti milioni di essi invece non arriveranno mai alla salvezza, mentre potrebbero essere condotti alla Chiesa con l'opera del Missionario?

La via regia, ordinaria per la salvezza degli infedeli è dunque la fede, predicata dai Missionari *fides ex auditu*. Gesù Cristo che ha fondato una Chiesa visibile ed universale, non può accontentarsi di qualche anima privilegiata colta qua e là; vuole le nazioni intere, e queste chiama al Vangelo per mezzo dei suoi Apostoli. Giustamente perciò si può dire che in via normale non vi può essere salute fuori della Chiesa.

Diamo ora uno sguardo al mondo e troveremo che al presente esistono ancora un miliardo e cinquanta milioni di infedeli. E' una cifra sbalorditiva, che ci mette sotto gli occhi il lavoro immane, che resta ancora a farsi prima che tutte le genti siano evangelizzate e possano godere dei frutti della redenzione.

Per altra parte esiste tutto un mondo fedele, il mondo cattolico, il quale possiede i mezzi per affrettare l'evangelizzazione degli infedeli, per portare la luce e la grazia a quelli che siedono ancora nelle tenebre e nell'ombra di morte.

Di qui la necessità ed il dovere della cooperazione missionaria per parte dei sacerdoti e dei fedeli di tutto il mondo onde continuare, estendere e rendere praticamente universale l'opera redentrice di Gesù Cristo, dare esecuzione completa al mandato divino di predicare il vangelo a tutte le genti e compiere il grande precetto della carità che ci obbliga a soccorrere i nostri simili in tutte, ma specialmente nelle loro necessità spirituali.

Scrivo a questo proposito il S. Padre : « Colui che sa apprezzare il dono della vera fede, che, nel suo cuore possiede ancora la minima scintilla di carità cristiana, colui s'affretti a soccorrere i suoi fratelli, che s'accasciano nelle tenebre e nell'ombra di morte ».

La cooperazione missionaria pertanto comprende un triplice elemento : 1° il soccorso spirituale che si dà colla preghiera e col sacrificio. Chi è che non possa portare questo nobile contributo alla causa missionaria? 2° Il soccorso materiale che consiste nell'offerta di danaro o di oggetti utili alle missioni. Chi non può dare un soldo per settimana per l'opera della Propagazione della Fede? 3° Il soccorso del personale missionario, che si ottiene promuovendo le vocazioni missionarie e diffondendo in mezzo ai fedeli la cognizione della necessità della cooperazione a favore delle Missioni.

Riassunto così il problema missionario, faccio caldo appello a tutti

i miei venerabili Confratelli e specialmente ai parroci, perchè vogliano spiegare e rendere popolare in mezzo ai fedeli l'idea missionaria, organizzando sempre meglio nelle singole parrocchie le P.O.M. della Propagazione della fede, della S. Infanzia e di S. Pietro Apostolo per il clero indigeno, dando sempre precedenza alla prima.

Ricordiamo che il nostro Piemonte è stata la prima Regione d'Italia che fin dal 1835 diede il suo contributo per l'opera della Propagazione della Fede. Manteniamo dunque le nostre gloriose tradizioni intensificando la nostra cooperazione missionaria. —

GIORNATA MISSIONARIA. — E' noto che quest'anno la Giornata Missionaria è stata fissata per il giorno 19 del prossimo ottobre, domenica XIX dopo Pentecoste.

Essa si propone di conseguire una più copiosa diffusione dell'idea missionaria ed un più largo contributo dei fedeli alla sua più feconda e pronta realizzazione nei campi sterminati dell'infedeltà. Tuttavia la Giornata Missionaria del corrente anno si ripromette di conseguire un altro scopo che è intimamente concesso a quelli sopra enunciati, e cioè « l'organizzazione in tutte le parrocchie d'Italia del Comitato Missionario ». Si chiede a tutti i parroci d'Italia questo favore: che essi stessi in occasione della grande giornata, riuniscano alcuni tra i migliori elementi della Parrocchia, illustrino i motivi dell'apostolato cattolico, li dichiarino membri del Comitato Parrocchiale per le Missioni, sospingendoli all'opera della propaganda missionaria.

La Giornata, per esplicita volontà del S. Padre è riservata esclusivamente all'Opera della Propagazione della Fede, ed a questa sono destinate tutte le offerte, raccolte in tale circostanza.

Ricordino i RR. Parroci e Rettori di Chiese che le offerte, raccolte in occasione della Giornata Missionaria « dovranno venire scrupolosamente distinte dalle quote d'iscrizione, e trasmesse separatamente alla Direzione Diocesana dell'Ufficio Missionario *non oltre il mese di Novembre*. I direttori diocesani poi dovranno trasmettere, con precise distinzioni parrocchiali, le dette offerte, *entro il mese di Dicembre*, alla Direzione generale della P. O. per la Propagazione della Fede. Questa curerà la redazione di uno speciale *Numero Unico*, nel quale verranno elencate tutte le parrocchie d'Italia, dicendo di ciascuna *se ed in quali proporzioni* hanno contribuito al risultato della Giornata Missionaria.

La Rivista verrà spedita agli Ill.mi Vescovi, ai Direttori diocesani, a tutti i parroci ».

Invitiamo pertanto tutti i RR. Parroci e Rettori di Chiese dell'Archidiocesi a voler celebrare divotamente e con decorosa solennità la Giornata Missionaria, così caldamente raccomandata dal S. Padre, stabilendo al mattino: la Comunione generale per i fanciulli e per gli adulti, con l'intenzione di ottenere la protezione del Signore sulla P. O. M. della Propagazione della Fede e nel pomeriggio: una funzione Eucaristica con discorso Missionario.

Le offerte siano raccolte ad ogni funzione religiosa. Teniamo bene a mente le seguenti parole del Bollettino Ufficiale delle O.P.M. : « La Giornata Missionaria, è affermazione di riconoscenza, a Dio per la fede ricevuta, di solidarietà con quanti attendono da secoli il beneficio della redenzione; di doveroso soccorso ai Missionari che per Iddio e per le anime fanno lietamente il sacrificio della vita loro ».

Implorando dal cielo le più copiose benedizioni sopra tutti Voi, Venerandi Confratelli, e sopra i fedeli a Voi affidati, ho l'onore di affermarvi aff.mo in G. C.

Can. Teol. **LUIGI BENNA**  
VICARIO CAPITOLARE

## Costituzione dell'Ufficio Catechistico Diocesano

Perdurando la vacanza di questa Sede Arcivescovile;

In omaggio alla Circolare della Sacra Congregazione del Concilio in data 12 Dicembre 1929, colla quale, allo scopo di promuovere e disciplinare sempre meglio in ogni Diocesi l'istruzione religiosa del popolo cristiano, si invitano i Rev.mi Ordinarii d'Italia ad istituire, in quella forma e con quelle modalità, che riterranno più opportune, un Ufficio catechistico Diocesano e, ove già esiste, a dare allo stesso un maggiore sviluppo, corrispondente alle nuove esigenze dell'insegnamento nelle scuole dello Stato:

Attesa l'insistenza fattaci dalla stessa S. Congregazione con Lettera in data 30 dello scorso Agosto:

Considerata la necessità che detto Ufficio sia pronto per l'apertura delle scuole del nuovo anno scolastico:

Deliberiamo di costituire, come di fatto colle presenti dichiariamo costituito, nell'Archidiocesi di Torino l'Ufficio Catechistico Diocesano, con cui questo Ordinariato intende promuovere, ordinare e dirigere in tutta la Diocesi l'istruzione religiosa del popolo, in conformità di quanto dispone il Can. 1336 del Cod. J. C.

Pertanto, abolita ogni altra antecedente Commissione per l'insegnamento religioso nelle scuole, l'Ufficio, di cui sopra, resta per ora così composto:

*Presidente:* L'Ordinario di Torino.

*Vice-Presidente:* S. Ecc. Mons. Giov. Batt. Pinardi, Vescovo Titolare di Eudossia, Curato di S. Secondo in Torino.

*Consiglieri:* Can. Francesco Imberti, Vicario Perpetuo della Metropolitana, Delegato per l'istruzione catechistica Parrocchiale dei fanciulli e degli adulti.

Teol. Prof. Cesario Borla, Delegato per l'insegnamento della religione nelle pubbliche scuole dello Stato, tanto primarie quanto medie di ogni ordine e grado.

Can. Prof. Domenico Bues della Metropolitana, Delegato per la Dottrina cristiana da impartirsi nei Collegi e nelle Istituzioni Cattoliche.

Can. Bartolomeo Chiaudano, Rettore del Seminario Metropolitano

Can. Luigi Coccolic, Rettore del Convitto ecclesiastico della Consolata,

Can. Stefano Bertola della Metropolitana.



Can. Prof. Attilio Vaudagnotti per la Facoltà Teologica.

Can. Nicola Benso, Abate, parroco di S. Andrea in Savigliano, per i Parroci fuori Torino.

Teol. Prof. Edoardo Ferrero, Preside del R. Istituto della Provvidenza.

Teol. Giovanni Imberti.

P. Giovanni Re S. J., Rettore dell'Istituto Sociale.

Prof. D. Eusebio Vismara dell'Istituto Internazionale Salesiano.

Prof. Norberto Pitanti, Fratello delle Scuole Cristiane.

Mandiamo ad inserire fra gli atti della Nostra Curia il presente Decreto e a pubblicarlo sulla *Rivista Diocesana* nel prossimo numero per comunicazione agli interessati.

Dato a Torino addì 17 Settembre 1930.

Can. LUIGI BENNA, *Vicario Capitolare*.

Can. Carlo Maritano, *Cancelliere*.

---

## **ATTI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE**

### **E COMUNICATI DIOCESANI**

#### **Nomine**

NAI Don Luigi, Salesiano, Direttore della Casa capitolare, nominato Vicario-Economo della Parrocchia di Maria Ausiliatrice, Torino.

FASSINO Don GIOVANNI e FERAUDO Teol. PAOLO, Vicecurati a S. Stefano in Villafranca, nominati Vicari-Economi.

ROSA-BRUSIN D. DOMENICO nominato Vicario-Economo della Parrocchia di Balangero.

Teol. BEONE Eugenio, nominato Vice Rettore della R. Confraternita del SS. Sudario - Torino.

#### **Sacre Ordinazioni (20 settembre)**

*Al Presbiterato:*

Teol. BAIETTO Alessandro - Torino.

Don BERRINO Leonardo - Torino.

*Al Diaconato:*

Teol. CARMELLO Pietro - Torino.

#### **Necrologio**

VIGNAZZA Sac. Simone, nato a Torino, Cappellano di Montariolo, morto a Torino il 15 luglio, d'anni 62.

RUFFINATTO Mons. Domenico, nato a Cumiana, Prevosto di S. Stefano Villafranca Piemonte, morto ivi il 30 agosto, d'anni 80.

IANS P. Luigi S. J., nato a Lilianes (Aosta) morto in Torino il 9 settembre, d'anni 72.

## **Apertura dei Seminari Diocesani e del Convitto Ecclesiastico della Consolata**

pel prossimo anno scolastico 1930-31

*Seminario Metropolitano di Torino - Corsi Teologici - 8 ottobre.*

*Seminario Arcivescovile di Chieri - Corsi Liceali - 7 ottobre.*

*Seminario Arcivescovile di Giaveno - Corsi Ginn. - 7 ottobre (ore antimer.)*

*Convitto Ecclesiastico della Consolata - 15 ottobre.*

### **Contro la propaganda protestante**

Nei corridoi delle soffitte di una parrocchia di Torino è comparsa della gente a chiedere offerte per le missioni, lasciando in regalo il periodico « *L'araldo della verità* » di colore evidentemente protestante. Nella tema che il fatto si stia ripetendo anche altrove se ne dà subito notizia ai MM. RR. Sigg. Parroci della Città, affinchè abbiano, nel loro zelo, a soffocarlo in sul nascere.

### **Pellegrinaggio a Roma**

La Direzione dell'Opera Diocesana dei Pellegrinaggi sta organizzando un grande pellegrinaggio a Roma per i giorni 12-18 del prossimo ottobre in occasione dell'esposizione missionaria dei doni offerti dai Commercianti e Industriali d'Italia come omaggio del Giubileo Sacerdotale del S. Padre, Pio XI. E' sempre cosa dolce e cara per noi cristiani vedere il Papa e presentargli personalmente i sensi della nostra profonda devozione e dell'immutato nostro affetto filiale.

*Le iscrizioni si ricevono alla sede dell'Opera Pellegrinaggi — Corso Oporto 11 — Torino.*

---

## **ATTI DELLA SANTA SEDE**

### **SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO**

#### **Circolare contenente le norme per la costituzione e lo sviluppo dell'Ufficio Catechistico Diocesano**

*Ai Rev.mi Ordinari diocesani d'Italia,*

Compiuto felicemente, grazie all'aiuto del Signore e all'augusta approvazione e paterna benedizione del Santo Padre, il Covegno dei delegati catechisti delle Diocesi d'Italia, questa Sacra Congregazione ringrazia tutti i Rev.mi Ordinarii della loro fervida adesione, e di aver inviato al Convegno sacerdoti che con tanto zelo ed assiduità hanno preso parte vivissima alle lezioni tenute.

Ora affinchè si possa conseguire pienamente il fine del Convegno che era quello di promuovere e disciplinare sempre meglio in ogni Diocesi l'istruzione religiosa del popolo cristiano, questa Sacra Congregazione invita i R.mi Ordinarii a istituire, in quella forma e con quelle modalità che riterranno più opportune, un Ufficio Catechistico diocesano, là dove non esiste ancora; e ove già esiste, a dare allo stesso un maggiore sviluppo, corrispondente alle nuove esigenze dell'insegnamento religioso nelle scuole dello Stato.

In questo lavoro così importante i R.mi Ordinarii potranno trovare valido aiuto nei Delegati che hanno inviato al Convegno, i quali, ben compresi della delicata missione loro affidata, hanno posto ogni migliore diligenza per rendersi atti a prestare agli Ordinarii la loro migliore subordinata cooperazione.

Qualora non fosse possibile la costituzione di un vero e proprio Ufficio, gli Ordinarii sceglieranno almeno un sacerdote di loro piena fiducia, a cui affideranno, con il nome di Delegato Catechistico, il compito di promuovere e coordinare l'azione catechistica in Diocesi.

Per venire poi in aiuto ai medesimi Ordinarii si unisce alla presente circolare un breve schema di Statuto (allegato A) che potrà servire di norma per la costituzione, e per il maggiore sviluppo, dell'Ufficio Catechistico diocesano.

La stessa S. Congregazione invita i R.mi Ordinarii a notificare, con cortese sollecitudine alla medesima i nomi delle persone chiamate alla missione di coordinare e promuovere l'istruzione religiosa nelle rispettive Diocesi.

Roma, 12 dicembre 1929.

† DONATO Card. SBARRETTI,

Vescovo di Sabina e Poggio Mirteto, *Prefetto*.

† G. Serafini, Vescovo di Lampsaco, *Segretario*.

ALLEGATO A.

## UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO

### Schema di Statuto

ART. 1. - E' costituito nella Diocesi di... l'Ufficio Catechistico come organo con cui l'Ordinario promuove, ordina e dirige in tutta la Diocesi la istruzione religiosa del popolo, in conformità di quanto dispone il canone 1336 del C. di D. C.

ART. 2. - L'Ufficio Catechistico Diocesano emana e dipende direttamente dall'Ordinario, cui spetta la nomina delle persone che lo compongono e la prescrizione delle norme che ne regolano il retto funzionamento.

ART. 3. - L'attività dell'Ufficio Catechistico, quale valido aiuto dell'Ordinario, si estende:

- a) all'istruzione catechistica parrocchiale dei fanciulli e degli adulti;
- b) all'insegnamento della Religione nelle pubbliche scuole dello Stato tanto primarie, quanto medie di ogni ordine e grado;
- c) alla dottrina cristiana impartita nei collegi e nelle istituzioni cattoliche, a norma del can. 1382 del C. di D. C.

ART. 4. - Per quanto riguarda la catechesi parrocchiale l'Ufficio si metterà a disposizione dell'Ordinario per l'attuazione di quanto ordina il can. 711, § 2, del C. di D. C. circa la erezione della Confraternita della Dottrina Cristiana, tenendo sempre presenti le direttive date dalla Sacra Congregazione del Concilio con Circolare n. 2266 del 23 aprile 1924.

ART. 5. - Per tutto ciò che concerne l'insegnamento della Religione nelle pubbliche scuole dello Stato, l'Ufficio, sempre sotto la vigilanza diretta dell'Ordinario, si regolerà secondo le disposizioni date dalla Santa Congregazione del Concilio:

- a) per l'approvazione dei maestri, colla circolare n. 514 del 29 gennaio 1924;



- b) per i libri di testo, colla circolare n. 542 del 20 febbraio 1925;
- c) per l'ispezione, colle circolari n. 5948 del 25 ottobre 1926 e n. 2656 del 6 maggio 1929.

ART. 6. - Per mantenere gli opportuni contatti col R. Provveditore agli Studi, potrà l'Ufficio stesso, qualora l'Ordinario lo giudicasse opportuno, servirsi dell'opera del Delegato regionale scolastico, nominato dalla Sacra Congregazione del Concilio.

ART. 7. - Sarà cura dell'Ufficio Catechistico di coadiuvare l'Ordinario nella preparazione della relazione triennale da inviarsi alla S. Congregazione del Concilio, circa l'insegnamento della Religione impartito nelle parrocchie, nelle pubbliche scuole, nei collegi e convitti, e nelle istituzioni cattoliche.

## Istruzioni circa le chiese ed altri enti di culto

*Ai Rev.mi Ordinari diocesani d'Italia,*

In applicazione degli articoli 27 e 29 del Concordato Lateranense e per l'esecuzione dell'articolo 14 e degli altri relativi, di cui nelle *Istruzioni* del 20 giugno 1929, n. 2076/29, concernenti l'amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici in Italia, questa Sacra Congregazione del Concilio, con la piena approvazione del Santo Padre, crede necessario impartire le seguenti *Istruzioni* circa le chiese, le fabbricerie, i santuari, le confraternite e le fondazioni di culto, sicura che, attesa l'importanza della materia, i R.mi Ordinari porranno ogni diligenza e cura nell'osservarle e farle osservare.

### *Capo I. - CHIESE.*

Art. 1. — In base all'art. 29, lett. a) del Concordato, e secondo l'articolo 4, comma 1 della legge civile 27 maggio 1929, n. 848, e l'art. 10 del regolamento esecutivo, approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, numero 2262, gli Ordinari, ove lo credano opportuno, potranno domandare al Ministero per la Giustizia e gli affari di culto, il civile riconoscimento della personalità giuridica delle chiese aperte al culto, che già non la posseggano.

Art. 2. — Con la stessa procedura di cui al precedente articolo, in base all'art. 29, lett. a) del Concordato ed in conformità all'art. 6 della citata legge e dell'art. 11 del relativo regolamento, gli Ordinari potranno domandare, ove occorra, il civile riconoscimento della personalità giuridica delle chiese aperte al culto, già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi, e la eventuale consegna delle medesime almeno in uso.

Art. 3. — § 1. Gli Ordinari cureranno che, secondo l'art. 29, lett. a) del Concordato alle chiese di cui al precedente art. 2 sia riconosciuta e costituita a carico del Fondo per il culto la dotazione per l'ufficiatura, le spese di culto e l'adempimento delle pie fondazioni secondo le norme, di cui all'art. 13 del predetto regolamento; in caso di dubbio o contestazione, si rivolgeranno a questa Sacra Congregazione per le opportune istruzioni.

§ 2. A norma dell'art. 8 della citata legge e dell'art. 15 del relativo regolamento, esigeranno che dalle Amministrazioni civili (Comuni e Provincie cui spetta) sia rilasciata, senza alcuna indennità, una congrua parte dei fabbricati già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, per essere destinata a conveniente abitazione del rettore e, ove occorra, anche dei cappellani necessari al servizio della chiesa.

Art. 4. — All'atto di consegna delle chiese, di cui nei precedenti art.

2 e 3, e dei locali di abitazione, gli Ordinari procederanno all'accertamento delle condizioni di statica e manutenzione delle medesime per mezzo di perizia con annessa carta catastale.

*Art. 5.* — Della consegna di ciascuna chiesa e dei locali di abitazione, a norma dell'art. 12 del citato regolamento, sarà redatto un processo verbale in tre esemplari, di cui uno sarà consegnato al rappresentante dell'Amministrazione Civile, e gli altri due saranno rispettivamente conservati nell'Archivio della Curia diocesana ed in quello della Chiesa.

*Art. 6.* — Il verbale, conterrà, come allegati:

- a) la perizia di cui al precedente art. 4;
- b) i libri di amministrazione, le carte, i documenti ed istrumenti, che possono occorrere per la tutela dei diritti delle consistenze patrimoniali;
- c) l'inventario degli oggetti mobili di ogni specie appartenenti a dette chiese, con l'indicazione del loro stato di manutenzione e conservazione e con particolare menzione degli oggetti di valore e di pregio artistico o storico.

Tale inventario sarà redatto in base a quello della primitiva concessione delle chiese fatta ai Comuni, alle Provincie o ad altri concessionari.

*Art. 7.* — A mente del canone 1536 § 1, ed a norma dell'art. 7 della citata legge, i quadri, le statue, le suppellettili, gli arredi sacri e gli altri oggetti inservienti al culto, che si trovano nelle chiese, si presumono destinati dai fedeli irrevocabilmente al servizio delle medesime, salva la prova in contrario, con l'eventuale azione di rivendicazione da esercitarsi, sotto pena di decadenza, entro due anni dall'8 giugno 1929.

## Capo II. - FABBRICERIE

*Art. 8.* — Gli Ordinari, i parroci, i rettori e gli altri preposti alle chiese, di cui all'art. 29, lett. a) del Concordato, ne hanno la rappresentanza giuridica, a norma dell'art. 15, comma 1 della legge 27 maggio 1929, n. 848.

*Art. 9* — § 1. Gli stessi, ove non esistano vere e regolari fabbricerie, amministrano anche i beni destinati alla manutenzione di dette chiese con gli edifici annessi, ed all'esercizio del culto, secondo i canoni 1182-1528, e l'art. 15, comma 1 della citata legge 27 maggio 1929.

§ 2. Ove poi esistano tali fabbricerie, l'amministrazione dei beni per la manutenzione di dette chiese con gli edifici annessi e per l'esercizio del culto, è affidata alle medesime, le quali funzionano come organi amministrativi a nome e per conto delle chiese, conforme ai canoni 1183, 1521 § 2 e all'art. 15, comma 2, 3 della citata legge.

*Art. 10* — § 1. Le funzioni delle fabbricerie sono determinate dai canoni 1521-1528, combinati con gli articoli 37-39 del regolamento 2 dicembre 1929, n. 2262.

§ 2. Secondo l'art. 29 lett. a), comma 2 del Concordato, e l'art. 15, comma 3 della menzionata legge, dette fabbricerie non possono aver alcuna ingerenza nel servizio del culto e nell'esercizio del ministero spirituale, come è specificato dai canoni 1184, 1185, e dagli art. 40, 41 del ricordato regolamento.

*Art. 11.* — § 1. A norma del canone 1183, paragrafo 1, gli ecclesiastici rappresentanti delle chiese, od i loro delegati, sono di diritto presidenti delle fabbricerie.

§ 2. E' poi da ritenersi che gli stessi, secondo lo spirito dell'art. 42 del citato regolamento, saranno proposti e nominati presidenti delle fabbricerie

§ 3. In ogni caso, essi sono membri di diritto delle fabbricerie, in forza dell'art. 35, comma 1 dello stesso regolamento.

Art. 12 — § 1. Le fabbricerie, a norma dell'art. 34 del predetto regolamento, continueranno a reggersi secondo i propri regolamenti o statuti ora vigenti, ferma l'osservanza delle disposizioni canoniche e concordatarie.

§ 2. Gli Ordinari promuoveranno, ove occorra, l'eventuale revisione di detti regolamenti o statuti, per metterli in armonia con le direttive del Concordato, a norma dell'art. 34, comma 3 del citato regolamento.

Art. 13. — Gli Ordinari vigileranno affinchè le fabbricerie compiano regolarmente le loro funzioni, di cui al precedente art. 9 § 2, ed esercitino le attribuzioni, di cui negli articoli 43-46 del citato regolamento, in caso contrario, promuoveranno, d'accordo con l'Autorità civile, i necessari provvedimenti.

Art. 14. — In conformità ai canoni 1521 § 2 e seg., ed all'art. 16 della menzionata legge, essi sorveglieranno alla regolare amministrazione delle stesse fabbricerie, ed, occorrendo, promuoveranno, d'accordo, con l'Autorità civile, gli opportuni provvedimenti, non esclusi quelli indicati negli articoli 47-51 del predetto regolamento.

Art. 15. — A norma del canone 1525, gli stessi Ordinari esigeranno i bilanci preventivi e i rendiconti delle fabbricerie e li esamineranno, valendosi dell'opera del Consiglio diocesano amministrativo, di cui al canone 1520 e di altre persone di loro fiducia in ordine all'approvazione dei medesimi, conforme all'art. 46 del ricordato regolamento.

Art. 16. — Inoltre essi inviteranno le fabbricerie a presentare alla Curia Diocesana, entro un congruo tempo, in duplice copia:

- a) le risposte al *questionario*, di cui all'art. 14 delle precedenti *Istruzioni* del 20 giugno 1929, n. 2076/29;
- b) l'atto di costituzione e di approvazione della fabbriceria;
- d) l'elenco dei fabbricieri;
- c) il regolamento e lo statuto;
- e) lo stato patrimoniale ed economico attivo e passivo;
- f) il rendiconto del 1920 ed il bilancio preventivo del 1930.

### Capo III - SANTUARI

Art. 17. — § 1. In forza dell'art. 27, comma 3 del Concordato, gli Ordinari per i santuari, nei quali esistano Amministrazioni civili di qualsiasi specie, ne rivendicheranno a sè la libera gestione con i beni, edifici ed opere annesse, escluse quelle di carattere meramente laico.

§ 2. A tale scopo faranno regolare domanda al rappresentante delle stesse Amministrazioni civili od al Ministero per la giustizia e gli affari di culto; ed, in caso di opposizione o contestazione, informeranno questa Sacra Congregazione per le opportune istruzioni ed i provvedimenti del caso.

Art. 18. — Dovendosi procedere alla ripartizione dei beni appartenenti a detti santuari, in mancanza d'accordo tra Ordinario e Amministrazione civile, tale ripartizione si farà per mezzo di una Commissione mista, composta di membri scelti, in numero pari, dall'Ordinario e dalla Amministrazione civile, e si avrà riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie per le opere meramente laiche, come dall'art. 27, comma 2, 3 del Concordato.

*Art. 19.* — Gli Ordinari, nel ricevere la gestione dei santuari dalle Amministrazioni civili, redigeranno con il rappresentante delle medesime uno speciale verbale di consegna in triplice esemplare, come ai precedenti articoli 5, 6.

*Art. 20.* — § 1. In particolare cureranno che l'inventario dei beni mobili ed immobili, da allegarsi al verbale, sia esatto e completo, facendo risultare le condizioni di statica e di conservazione del santuario e degli edifici annessi, nonchè lo stato dei fondi rustici ed urbani, ove esistano, per mezzo di perizia con unita pianta catastale, salvo le riserve del caso.

§ 2. Esigeranno:

a) lo stato patrimoniale ed economico attivo e passivo dei santuari alla data della consegna;

b) il rendiconto del triennio 1926-28 e dell'anno 1929, nonchè il bilancio preventivo del 1930;

c) i libri di amministrazione, le carte, i documenti e gli istrumenti, che possono occorrere per la conservazione dei diritti e delle consistenze patrimoniali.

§ 3. Richiederanno i certificati delle eventuali iscrizioni ipotecarie a carico, e cureranno, ove occorra, presso l'Ufficio delle ipoteche la trascrizione del verbale di consegna e la regolarizzazione dell'intestazione dei beni immobili ai santuari stessi.

*Art. 21.* — Gli Ordinari avranno cura di inserire nel verbale di consegna dei santuari più celebri la riserva della conferma da parte di questa Sacra Congregazione, alla quale quindi rimetteranno copia del verbale stesso con la relativa relazione.

#### Capo IV. - CONFRATERNITE.

*Art. 22.* — § 1. Le confraternite ripetono la loro personalità giuridica dalla competente Autorità Ecclesiastica, la quale, a norma dei canoni 686, paragrafo 1 e 2, 687, 708, le ha erette od almeno approvate.

§ 2. Lo stesso dicasi delle associazioni erette od approvate dall'Autorità ecclesiastica a scopo di religione o di culto, a norma dei canoni 686 paragrafo 1 e 2, 708.

*Art. 23.* — § 1. Gli Ordinari, credendolo opportuno, potranno chiedere il riconoscimento civile della personalità giuridica delle confraternite e delle stesse pie associazioni di religione o di culto, le quali già non la posseggano, a norma dell'art. 4, comma 1 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e a firma dell'art. 16 del regolamento 2 dicembre 1929, n. 2262.

§ 2. Tale riconoscimento importa la capacità civile di acquistare e possedere bene temporali, a norma dell'art. 30, comma 2 del Concordato e dell'art. 4, comma 2 della citata legge, e di amministrarli, escluso ogni altro intervento da parte dello Stato che non riguardi l'acquisto dei beni immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati, secondo gli art. 9 e 10 di detta legge, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili, a tenore del citato articolo 30, comma 1 del Concordato.

*Art. 24.* — § 1. Le confraternite di ogni specie civilmente riconosciute ed aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, a norma dell'art. 29, lett. c) del Concordato, non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dall'Autorità ecclesiastica per quanto riguarda la loro esistenza, il funzionamento e l'amministrazione, in conformità ai canoni 688-725.

§ 2. Norme analoghe, d'intesa con l'autorità civile, si applicano anche alle altre confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, salve le attribuzioni dell'Autorità civile per quanto concerne gli scopi meramente laici, a tenore dell'art. 17 della detta legge e degli articoli 52-55 del relativo regolamento.

Art. 25. — Gli Ordinari inviteranno le confraternite di ogni specie e le pie associazioni di religione, o di culto a presentare alla Curia diocesana, entro un congruo tempo, in duplice copia:

a) le risposte al *questionario*, di cui all'art. 14 delle precedenti *Istruzioni* del 20 giugno 1929, n. 2076/29;

b) l'atto di costituzione della confraternita o pia associazione;

c) il decreto di erezione od approvazione;

d) le antiche costituzioni, ed, in ogni caso, quelle anteriori all'anno 1890;

e) l'attuale statuto e regolamento;

f) la relazione circa lo scopo di culto;

g) l'elenco dei confratelli o dei consociati;

h) lo stato patrimoniale ed economico attivo e passivo;

i) il rendiconto del 1929 ed il bilancio preventivo del 1930.

Art. 26. — Gli stessi Ordinari, compiute le debite indagini, ed invitati i rappresentanti delle singole confraternite a fornire gli opportuni schiarimenti e documenti, compileranno un duplice elenco tanto delle confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, quanto delle altre che non lo abbiano, valendosi dell'opera del Consiglio diocesano amministrativo, di cui al canone 1520, e di altre persone di loro fiducia.

Art. 27. — § 1. Presenteranno, poi, all'Ufficio distrettuale per gli affari di culto, uno dei due elenchi che, dietro eventuale revisione fatta, di comune accordo, in base ai documenti, diverrà definitivo.

§ 2. Rimetteranno, quindi, copia di tale elenco definitivo a questa Sacra Congregazione per la relativa conferma.

§ 3. Trasmetteranno pure a questa Sacra Congregazione, per i provvedimenti del caso, copia dell'elenco di quelle Confraternite, sul cui scopo non sia stato raggiunto l'accordo.

#### Capo V. - FONDAZIONI DI CULTO.

Art. 28. — § 1. Le fondazioni di culto o di religione, di cui all'art. 29, lett. d) del Concordato, con riferimento alle pie istituzioni e pie fondazioni, di cui ai canoni 1489-1494, 1513-1517, 1544-1551, hanno carattere autonomo con patrimonio proprio.

§ 2. Gli Ordinari, ove lo credano opportuno, potranno chiedere il riconoscimento civile di tali fondazioni autonome di culto o di religione, anche se già esistenti di fatto, nelle forme di cui all'articolo 17 del citato regolamento civile.

§ 3. Restano ferme, come oneri di culto, le altre pie fondazioni ed ultime volontà di cui ai canoni 1513-1517, 1544-1551.

Roma, dalla Segreteria della Sacra Congr. del Concilio, 25 giugno 1930.

D. Card. SBARRETTI, *Vescovo di Sabina e Poggio Mirteto*, Prefetto.

G. SERAFINI, *Vescovo Titolare di Lampsaco*, Segretario.



## S. CONGREGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

### **Ai Reverendissimi ordinari d'Italia sulla dispensa degli impedimenti matrimoniali**

Non pochi Rev.mi Ordinari d'Italia si rivolgono a questa Sacra Congregazione chiedendo se, a tenore dell'art. 34 del Concordato e della Legge 27 maggio 1929, n. 847, nel caso d'eventuali impedimenti contemplati anche nel Codice civile, si debba chiedere la relativa dispensa civile affinché si possa procedere alle pubblicazioni nella casa comunale e al rilascio del conseguente certificato di *nulla osta*, da parte dell'ufficiale dello stato civile, per la celebrazione del matrimonio con gli effetti civili.

La predetta Sacra Congregazione, con l'Istruzione in data del 1° luglio 1929, già fece intendere che nelle surriferite circostanze nessuna dispensa si deve richiedere all'autorità civile, stante il principio contenuto nel citato art. 34 del Concordato, cioè che *il matrimonio disciplinato dal diritto canonico produce gli effetti civili*.

Risposta più esplicita in questo senso venne data dalla stessa Sacra Congregazione a particolari domande di parecchi Rev.mi Ordinari.

Senonchè, ripetendosi ora con maggiore frequenza siffatte domande, si ritiene opportuno di dare alle medesime una risposta generale e precisa; cosa che la Sacra Congregazione fa stabilendo le norme seguenti:

1. Fuori dei casi contemplati dall'art. 12 della citata legge del 27 maggio 1929, che impediscono la trascrizione del matrimonio agli effetti civili e nei quali casi si deve stare alla citata Istruzione di questa Sacra Congregazione, in ogni altro caso, ricorrendo uno o più impedimenti stabiliti dal Codice Civile, di qualunque specie, linea o grado, non si deve mai domandare la relativa dispensa civile, essendo necessaria e sufficiente la sola dispensa ecclesiastica dagli impedimenti canonici. I Rev.mi Ordinari quindi, non solo dissuaderanno gli spcsi dal chiedere la pretesa dispensa civile, ma, occorrendo, ne faranno divieto.

2. Qualora l'ufficiale dello stato civile, a motive della mancata dispensa da impedimenti civili, non credesse di dar corso alle pubblicazioni nella casa comunale, o, dandovi corso si rifiutasse poi di rilasciare un certificato, contenente il *nulla osta* od altra formula che renda possibile la *immediata* trascrizione del matrimonio agli effetti civili, in questi casi il parroco procederà oltre, assistendo senz'altro alla celebrazione del matrimonio e dandone poscia subito regolare denuncia all'ufficiale dello stato civile.

3. Si dia agli sposi formale assicurazione che il matrimonio da loro celebrato nelle suddette condizioni, otterrà la registrazione richiesta per gli effetti civili e che, se nascessero difficoltà o dubbi, a dissipare questi l'autorità ecclesiastica presterà tutto il suo valido aiuto.

La Sacra Congregazione sarà grata ai Rev.mi Ordinari se accuseranno ricevuta della presente circolare, e Le denunzieranno le difficoltà che eventualmente s'incontrassero nell'applicazione della medesima.

Roma, dalla Sacra Congregazione della Disciplina dei Sacramenti,  
1 agosto 1930.

✱ M. Card. LEGA, Vescovo di Frascati, *Prefetto*.

D. Jorio, *Segretario*.

## ATTI DI SUA SANTITÀ

### Breve sulle indulgenze per la Dottrina Cristiana

*Si sostituiscono alle antiche, nuove indulgenze per chi insegna o impara il catechismo (« A.A.S. », XXII, pag. 340).*

**BREVE.** — PIUS PP. XI. *Ad perpetuam rei memoriam.* — Litteris Nostris Motu proprio datis die XXIX mensis Iulii, anno MDCCCXXIII, Nos apud Sacram Congregationem Concilii peculiare constituimus Officium, quod universam in Ecclesia actionem catechisticam moderaretur ac proveheret. Nunc autem eiusdem Officii Commissio catechetica, ad religiosam institutionem populi christiani ac praesertim puerorum magis magisque provehendam, enixas Nobis preces adhibet ut spiritualibus Indulgentiarum muneribus eos honestemus, qui christiano catechismo sive tradendo sive discendo operam praestent. Verum Decessores Nostri rec. mem. tum Paulus Pp. V, tum Clemens Pp. XII huiusmodi spiritualia dona iam concessere, quae tunc temporis satis apta videbantur; at nunc eadem augenda nostraeque aetatis necessitatibus congrua reddenda in Domino existimavimus. Abrogatis itaque indulgentiis ab iisdem Romanis Pontificibus hac in re antea concessis, conlato quoque consilio cum dilecto filio Nostro Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Poenitentiario Maiore, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum eius Apostolorum Petri ac Pauli auctoritate confisi, omnibus et singulis christifidelibus, qui per mediam circiter horam et non minus quam per tertiam horae partem doctrinae christianae tradendae vel discendae saltem bis in mense operam dederint, eodemque in mense bis lucrandam, diebus ad ipsorum arbitrium seligendis, *Plenariam Indulgentiam*, dummodo vere poenitentes et confessi ac sacra Communionem refectionem aliquam ecclesiam vel publicum cratorium visitaverint, ibique ad mentem Nostram seu Romani Pontificis preces effuderint, misericorditer in Domino concedimus. Praeterea christifidelibus iisdem, quoties per praefatum temporis spatium doctrinae christianae sive tradendae sive discendae operam navaverint, *Indulgentiam partialem* centum dierum, contrito saltem corde acquirendam, largimur. Non obstantibus contrariis quibuslibet. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XII mensis Martii anno MDCCCXXX, Pontificatus Nostri nono.

E. Card. PACELLI, *a Secretis Status.*

### Giubileo Episcopale di S. E. Rev.ma Mons. Castrale

#### *Terzo elenco delle offerte pervenute*

R. P. Schenone, Parroco di S. Filippo, Torino 100 — Teol. Gentile Francesco, Vic. For. di Aramengo 25 — Teol. Antonio Avataneo, Pievano S. Pietro, Savigliano 15 — Sac. Ruffino Candido, Parroco di Buttigliera d'Asti 25 — Sac. Olivero Sebastiano, Brillante di Carignano 10 — Sac. Mellino Pietro, Ceretto di Carignano 10 — Sac. G. Martinasso, Vice parroco di Altessano 25 — Allora Teol. Giov. Vice parroco di Venaria Reale 10 — Teol. Francesco Falletti, Feletto Canavese 10 — Sac. Calcagno Bartolomeo, Villafranca P. 10 — Castrale Cristina, Cascina Molinari, Caselle 100 — Sig. Giov. Lanza, c. Galileo Ferraris 77, 25 — Sac. Luigi Racchetti, Cur. Indiritto di Coazze 50 — Sac. Riva Giovanni, Cottolengo, Pinero 25.

— Racca Teol. Pietro, Prevosto di Lucento 500 — Sac. Cora G. B. Priore di Riva di Chieri 20 — Teol. Aires Ignazio, Prof. Seminario di Giaveno 20 — Sig. Rasero Felice, Appaltatore del dazio, Usseglio 30 — Amministrazione della Cappella di Margone a nome dei Borghigiani e Villeggianti L. 500.

## Offerte pro Monumento al Card. Gamba

Totale liste precedenti L. 18382,45 — Mons. Pietro Borgia 50 — Teol. Giovanni Bues, Arciprete di Caramagna 50 — Teol. Prof. Edoardo Riva, Prevosto di Borgaro 50 — Teol. Francesco Gentile, Vic. For. di Aramengo 25 — Sig. Albesiano Pio Angelo 100 — Teol. Domenico Conti, Parroco S. Caterina, Vigone 100 — Teol. Vacchieri Carlo, Pievano S. Maria, Pieve di Scalenghe 10 — Can. Giuseppe Meotti, Rivoli 10 — Mons. Agostino Oliva, Vicario Pianezza 100 — Gili Chiaffredo, Pianezza 50 — Compagnia Nome di Gesù, Pianezza 25 — Compagnia S. Rocco, Pianezza 25 — Mons. Domenico Gruero, Vic. For. di Villafranca P. 25 — Totale della presente lista L. 620 — Totale generale ad oggi L. 19002,45.

## Ufficio Amministrativo Diocesano

### Avviso

I MM. RR. Parroci sono incaricati di avvertire le Amministrazioni delle Fabbricerie, dei Santuari e delle Confraternite, site nei distretti delle loro parrocchie, dell'obbligo, che hanno di presentare a questo ufficio non oltre il prossimo mese di ottobre, i documenti, di cui agli articoli 16-20-25 della Istruzione della S. Congregazione del Concilio in data 25 giugno 1930. (Si veda l'Istruzione suddetta in questo stesso numero della Rivista). Inoltre a nome dell'Autorità Ecclesiastica faranno obbligo alle stesse amministrazioni di depositare in Curia — nello stesso limite di tempo — i titoli nominativi degli Enti sopra nominati.

## BIBLIOGRAFIA

BALDASSI (Sac. Avv. Aristide) e VERITTI (Dott. Luciano). *Il Beneficio Parrocchiale e la sua Amministrazione*. Nozioni ad uso dei Parroci Italiani. On-8, 1930, pag. VIII-164 L. 8  
Casa Editrice Marietti, Torino (118).

L'autore ci presenta in quest'opera la trattazione della legislazione Ecclesiastica in quanto riguarda una istituzione ecclesiastica importantissima che, come il Comune per lo Stato, forma la cellula fondamentale per la Chiesa, e cioè la Parrocchia.

E, limitando ancora l'argomento, traslascia ciò che riguarda la Parrocchia nella sua funzione religiosa, la chiesa e l'archivio parrocchiale, la fabbriceria, ecc. che già è trattato diffusamente in un'altra recente

opera della stessa Casa Editrice (Faggioli, *Elementi di amministrazione Ecclesiastica*), e si sofferma a trattare quanto riguarda il patrimonio beneficiario parrocchiale, la sua amministrazione sia nel diritto dello Stato che in quello della Chiesa, premettendo, per maggiore chiarezza e completezza, alcuni cenni storici e giuridici relativi alla parrocchia ed al parroco.

Sono aggiunti, oltre il testo del Concordato e le leggi canoniche e civili relative, vari schemi di questionari, formulari per tributi, applicazione legislazione sociale, registro patrimoniale ed economico ecc.

*Questo libro si trova in vendita presso la Libreria Cattolica.*